



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n.17 del 6 / 05 /2014

AFFARI GENERALI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, si è rivolto a tutti i pubblici dipendenti per coinvolgerli nel progetto di riforma della pubblica amministrazione.

Sono 44 i punti focali della Riforma che, prima di essere portati in Parlamento, saranno oggetto di una consultazione pubblica dal 30 aprile al 30 maggio.

Tra gli altri compaiono: l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio; la modifica dell'istituto della mobilità volontaria e obbligatoria; l'introduzione dell'esonero dal servizio; l'agevolazione del part-time; l'applicazione rigorosa delle norme sui limiti ai compensi; la possibilità di affidare mansioni assimilabili quale alternativa opzionale per il lavoratore in esubero; la semplificazione e la maggiore flessibilità delle regole sul turn over; la riduzione del 50% del monte ore dei permessi sindacali nel pubblico impiego; l'introduzione del ruolo unico della dirigenza; l'abolizione della figura del Segretario comunale.

Conclusa la consultazione, il Governo predisporrà le misure, che saranno approvate dal Consiglio dei Ministri venerdì 13 giugno 2014.

Fonte: Governo del 6/05/2014

Riforma Pa , ANCI , Di Primio afferma che è determinante il contributo dei Comuni , che sono pronti al confronto e che è irrinunciabile la figura del Segretario.

“I punti salienti della riforma della PA annunciata dal Governo dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri riprendono molte delle richieste che da anni l'ANCI presenta. Siamo pronti a confrontarci, convinti che le riforme possano avere successo solo se si fanno partendo dal basso e nel rispetto delle Autonomie locali. Per questo apprezziamo il metodo del coinvolgimento e della condivisione, e attendiamo di avviare gli incontri di approfondimento che i ministri Lanzetta e Madia hanno

assicurato''. E' quanto afferma il sindaco di Chieti e delegato ANCI al Personale Umberto Di Primio.

''La riforma della dirigenza di vertice e il rafforzamento delle figure apicali degli enti sono obiettivi che i Comuni auspicano. In particolare – spiega Di Primio - la revisione dello status dei Segretari comunali e' un'urgenza rispetto alla quale l'Associazione ha presentato una proposta organica ai precedenti Governi, con l'obiettivo di dotare le Amministrazioni di una dirigenza forte. Se e' irrinunciabile la figura del Segretario, e' altrettanto vero che questa deve adeguarsi alle esigenze di una moderna amministrazione degli enti locali. Il Segretario quale figura dirigenziale apicale e di coordinamento della dirigenza, scelto sempre attraverso lo spoil system, e' un primo passo in tal senso''.

Di Primio sottolinea inoltre ''l'esigenza di procedere ad un rinnovamento generazionale nel comparto pubblico: per fare un esempio, nei Comuni oltre il 50% del personale ha piu' di 50 anni, nel sottoinsieme dei dirigenti questa percentuale supera il 70%. Ma si tratta di dinamiche innescate da precise scelte normative che abbiamo cercato di cambiare in ogni occasione utile, in un'accesa dialettica con i tanti interlocutori che si sono succeduti negli ultimi dieci anni. La situazione – sottolinea il delegato ANCI - non potrebbe essere diversa visto il blocco dei turnover, che ha azzerato il ricambio generazionale, ed il blocco della contrattazione, che ha sterilizzato i sistemi di valutazione delle performance e mortificato il personale degli enti. Su tutti questi temi – ribadisce infine Di Primio - l'ANCI ha gia' fatto proposte precise ed e' pronta al confronto con il Governo''.

Fonte: ANCI del 6/05/14

Convertito il D.L. 16/2014 : nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014 è stata pubblicata la legge 2 maggio 2014, n. 68 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".

Di particolare rilevanza l'art. 4 " Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi", che si trascrive nel testo approvato dal Senato

Art. 4

Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni ((adottano)) misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle gia' previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale ((in misura)) non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale ((in misura)) non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo

contenimento della spesa, alle unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonche' di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. ((3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilita' interno e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che cio' determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.

3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

In materia, si allegano due **articoli de “Il Sole 24 ore” (n. 116 del 28.04.14)**, “ Sugli integrativi sanatoria a ostacoli” e “Meccanismi più flessibili per le compensazioni”, **che illustrano le complesse previsioni dell’articolo 4.**

Ministero dell'interno, circolare del 24 aprile 2014 : chiarimenti per l’attuazione della Legge n. 56/2014 (Legge Delrio)

Il Ministero dell'interno ha fornito chiarimenti in merito agli aspetti applicativi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, relativi all'invarianza di spesa ed alla rideterminazione degli oneri collegati allo status degli amministratori locali, al numero dei mandati del Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, alla rappresentanza di genere ed alla composizione delle Giunte.

La circolare esplicativa concerne in particolare i commi 135, 137 e 138 della Legge n. 56/2014. In materia di mandati del Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, dato che il comma 138 non ha considerato il requisito della consecutività dei mandati, facendo sorgere dubbi interpretativi circa la rieleggibilità alla medesima carica dopo i tre mandati consecutivi, il Ministero dell'Interno ha chiarito che possono essere considerati possibili ulteriori mandati se, dopo il terzo, intercorra un intervallo temporale idoneo ad interrompere la consecutività.

Fonte: Ministero dell'Interno del 29/04/2014

Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale della Finanza locale, circolare F.L. 6/2014 istruzioni per il tempestivo pagamento delle spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo.

Poiché gli oneri derivanti dai numerosi adempimenti cui sono tenuti i Comuni e le Prefetture in occasione delle prossime elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014, sono posti direttamente o indirettamente a carico di diverse amministrazioni, secondo le loro specifiche competenze, il Ministero ha impartito le istruzioni contenute nella circolare F.L. 6/2014 per agevolare l’espletamento dei servizi relativi alle consultazioni e garantire il regolare e tempestivo pagamento delle spese.

Fonte: Ministero dell'Interno - Finanza Locale del 5/05/2014

Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale della Finanza locale, circolare F.L. 7/2014: istruzioni per il pagamento degli onorari ai componenti degli uffici elettorali impegnati nelle elezioni europee ed amministrative del 25 maggio prossimo.

Il Ministero dell'Interno fornisce alle amministrazioni comunali le istruzioni per il pagamento degli onorari ai componenti degli uffici elettorali impegnati nelle elezioni europee ed amministrative del

25 maggio prossimo, specificando che tutti i pagamenti sostenuti per onorari e rimborso spese ai componenti dei seggi (da riepilogarsi su prospetti conformi al modello C allegato alla circolare F.L. 7/2014), devono essere compresi nei rendiconti unici che le amministrazioni comunali sono tenute a presentare alle Prefetture, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni stesse.

Fonte: Ministero dell'Interno - Finanza Locale del 5/05/2014

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 23 aprile 2014 n. 2047 : annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo precedente nel caso in cui l'annullamento sia motivato con riferimento ad un esplicito invito in tal senso del Prefetto, ex art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 e alla necessità del ripristino della legalità violata .

E' legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha annullato in autotutela un provvedimento amministrativo rilasciato da un certo tempo (nella specie si trattava della concessione per la gestione di un chiosco), senza una specifica motivazione sull'interesse pubblico, quando esso sia motivato con riferimento ad un esplicito invito in tal senso del Prefetto, formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 (sullo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile).

In tal caso, infatti, l'esigenza di rimuovere situazioni di illegittimità emerse nell'ambito di una verifica compiuta dall'autorità prefettizia ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, configura un interesse pubblico attuale dell'Ente locale alla conservazione del proprio assetto di governo rispetto all'eventualità di uno scioglimento ai fini antimafia .

Nel caso in questione, ricorreva una delle ipotesi - che sono ascrivibili al cd. annullamento doveroso o necessitato - in cui il ripristino della legalità violata assume valore preponderante, da cui deriva che l'interesse pubblico che giustifica l'annullamento in autotutela è sussistente «in re ipsa», in quanto v'è la prevalenza di taluni interessi, considerati particolarmente rilevanti e consistenti nel rimuovere le illegittimità emerse nell'ambito di una verifica compiuta dall'autorità prefettizia ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

APPALTI E LAVORI PUBBLICI

Nuova disciplina in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile scorso il Decreto 24 aprile 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47."

Il D.M. 24 aprile 2014 è stato emanato in attuazione delle disposizioni del D.L. n. 47/2014; Il D.M. ha carattere di provvisorietà in vista dell'emanazione, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legge, di una modifica regolamentare per la sostituzione degli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 annullati con D.P.R. 30 ottobre 2013.

Fonte: Gazzetta Ufficiale del 29/04/2014

Opere pubbliche, con circolare n.14/2014, la Ragioneria Generale dello Stato ha definito le prime modalità operative del monitoraggio delle opere pubbliche in attuazione delle previsioni del D.Lgs. n. 229/2011.

Il nuovo sistema di monitoraggio delle opere pubbliche prende avvio con la "fase zero" che impone a tutte le PA di raccogliere le "informazioni chiave" aggiornate dei loro investimenti in conto capitale e di inserirle/modificarle all'interno delle banche dati in cui sono già presenti. A settembre partirà la "fase 1", nella quale le amministrazioni potranno verificare tutte le informazioni già presenti nella Banca dati unitaria delle PA, e ad ottobre le amministrazioni dovranno inviare i dati sullo stato di attuazione di tutte le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione a partire dal 21 febbraio 2012.

A tal fine, la Ragioneria Generale dello Stato spiega nelle istruzioni della circolare n. 14/2014 che la raccolta dei dati sulle opere e sul loro avanzamento si basa sul principio dell'univocità dell'invio delle informazioni, introdotto dal D.Lgs. n. 229/2011, in virtù del quale i dati richiesti se già presenti - in tutto o in parte - in altre banche dati non sono oggetto di ulteriore invio da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati, ma pervengono al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato direttamente da tali banche dati.

Quindi, non dovranno essere inviate le informazioni già presenti nella Banca dati dei contratti pubblici dell'AVCP, quelle del sistema CUP o inviate al SIOPE nonché le informazioni rilevate dal database sui progetti europei.

La circolare n. 14/2014 fornisce dunque le modalità amministrative e tecniche per assicurare il principio dell'univocità dell'invio basato sul legame gerarchico tra i due principali codici di rilevazione di settore, cioè:

il CUP (codice unico progetto, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri);

il CIG (codice identificativo gara, rilasciato dall'AVCP) prevedendo che il CIG non possa essere rilasciato dall'AVCP se non in presenza di un CUP valido.

La prima rilevazione riguarderà lo stato di attuazione delle opere pubbliche al 30 giugno 2014 e le informazioni dovranno essere comunicate al MEF a partire dal mese di settembre 2014.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 123 del 06/05/2014 pag. 47

Autore: Gianni Trovati

TAR VENETO, SEZ. I - sentenza 28 aprile 2014 n. 538: illegittimità dell'affidamento a Consip nel caso di inidoneità della relativa convenzione a soddisfare il fabbisogno della P.A. e di frazionamento del servizio con affidamento di parte del servizio alla medesima ditta aggiudicataria della convenzione Consip mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

Il TAR ha sostenuto che è illegittimo l'affidamento da parte di una P.A. a Consip di un appalto di servizi, nel caso in cui la relativa convenzione sia inadatta a soddisfare l'effettivo ed integrale fabbisogno prestazionale della stazione appaltante e, per tale ragione, la P.A., ai fini del suddetto affidamento, abbia suddiviso artificiosamente il servizio in due parti di cui una, calibrata esattamente sulla convenzione Consip, affidata alla ditta aggiudicataria della relativa convenzione ex art. 1, comma 449 della legge n. 296 del 2006, mentre l'altra attribuita alla medesima ditta ex art. 57, 5° comma, del codice dei contratti (con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'esecuzione di lavori o servizi complementari, originariamente non prevedibili, necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale e funzionalmente non separabili dall'assegnazione originaria).

Il TAR ha ritenuto che o la convenzione Consip prevede le prestazioni effettivamente rispondenti alle esigenze della P.A., ed allora la P.A. stessa può aderirvi, o non li prevede, ed allora la medesima P.A. deve indire apposita procedura concorsuale per affidare l'appalto ad un'impresa in grado di assicurare il servizio nella sua interezza .

TAR ABRUZZO - PESCARA, SEZ. I - sentenza 24 aprile 2014 n. 195 : illegittimità dell'annullamento in autotutela dell'intera procedura di evidenza pubblica, compresa l'aggiudicazione, con riferimento al fatto che il figlio del Responsabile Unico del Procedimento (Rup) è risultato essere dipendente della ditta aggiudicataria .

Il TAR Abruzzo ha ritenuto illegittimo, in quanto fondato su una valutazione ed applicazione estrema ed eccessiva del principio della cd. mera legalità violata, il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha annullato in autotutela tutti gli atti di una gara di appalto, compresa l'aggiudicazione, che sia motivato con riferimento alla sussistenza di una potenziale situazione di conflitto di interessi tra Rup e ditta vincitrice, e, in particolare, con riguardo al fatto che il figlio del Responsabile Unico del Procedimento - Rup - è risultato essere dipendente della ditta aggiudicataria.

Il TAR ha affermato che , nelle procedure ad evidenza pubblica, ogni potere decisionale spetta alla Commissione giudicatrice di cui non fa parte il Rup, che ha una posizione di supporto esterno, senza alcuna effettiva incidenza, né in fase istruttoria, né in quella decisionale.

Perciò, non si può configurare, neppure in via potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis l. n. 241/1990, alcun conflitto d'interessi proprio per i compiti del Rup, che sono limitatissimi (indicazione dei dati numerici per determinare l'importo a base d'asta), del tutto preliminari. Ciò a maggior ragione nel caso in cui, da un lato, i compiti del Rup non siano stati oggetto di contestazione alcuna, e, dall'altro, i verbali di gara attestino in modo inequivoco la non presenza del Rup e che ogni decisione è stata presa dalla Commissione di gara .

Il TAR ha precisato che le regole in materia di anticorruzione (l. n. 190/12) hanno a presupposto la violazione effettiva, da parte del dipendente, di un suo puntuale obbligo di condotta e la mancanza di trasparenza ed imparzialità nella procedura d'appalto, che nessuna delle ditte concorrenti ha mai

sollevato, né in concreto la stessa Amministrazione ha saputo indicare, rilevando anzi la posizione esterna e di mero supporto del Rup, nonché la standardizzazione della stessa gara in base ai precedenti dal 2007 in poi.

CONTABILITA' E BILANCIO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014 pubblicato il differimento al 31 luglio 2014 del termine del bilancio di previsione 2014

Nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014 è stato pubblicato il decreto 29 aprile 2014 del Ministero dell'Interno recante "Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014

Con la conversione in legge del D.L. n. 16/2014 (" Salva Roma ter") lo scorso 30 aprile, entrano in vigore le modifiche alla procedura anti-default.

Il testo del D.L. n. 16/2014, così come approvato definitivamente dal Senato, non ha subito modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera.

I comuni che nel 2014 hanno visto bocciato il piano di riequilibrio dal parte del Consiglio comunale potranno riproporre il piano entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 16/2014 , a condizione che nel frattempo non abbiano dichiarato il dissesto e che non abbiano violato almeno 5 parametri di deficiarietà (art. 242 TUEL).

Solo per l'anno 2014, gli enti che nel 2013 non hanno ricevuto dalla Corte dei Conti l'approvazione del piano di rientro, già approvato dal Consiglio comunale, potranno riproporne uno nuovo, nello stesso termine di 120 giorni, a condizione che nell'ultimo rendiconto risulti un miglioramento dei conti in termini di aumento dell'avanzo o diminuzione del disavanzo.

I Comuni sottoposti alla procedura del dissesto guidato potranno aderire al predissesto fino a quando non siano consumati i termini prefettizi per la dichiarazione del dissesto, altrimenti avverrà lo scioglimento del Consiglio comunale .

Gli aderenti alla procedura anti-default potranno contrarre mutui oltre i limiti di cui all'art 204 TUEL per effettuare investimenti funzionali agli interventi per produrre risparmi gestionali e conseguire obiettivi specifici, per un valore non superiore alle quote capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari rimborsate nell'esercizio precedente.

Infine, i Comuni aderenti alla procedura anti-default avranno 90 giorni di tempo (non più 60) dalla esecutività della delibera per elaborare il relativo piano di riequilibrio.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 122 del 5/05/2014 pag. 36

Autore: Ettore Jorio

Un mese in più per l'esame dei residui : gli enti in sperimentazione potranno beneficiare del rinvio al 30 giugno 2014 del termine (per essi fissato al 31 maggio dall'articolo 9 del D.L. 102/2013) per l'approvazione del rendiconto 2013.

Gli enti in sperimentazione contabile sono chiamati ad un altro ed innovativo adempimento, oltre all'approvazione del rendiconto: il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, attività obbligatoria per tutti gli enti che passano al sistema contabile armonizzato e necessaria per adeguare lo stock dei residui al principio della competenza finanziaria potenziata.

L'iter procedurale prevede che gli enti fissino e determinino nel rendiconto 2013 l'importo dei residui e del risultato di amministrazione.

Su ogni residuo al 1° gennaio 2014, ad eccezione di quelli eventualmente già pagati o riscossi fino all'approvazione del rendiconto e degli eventuali residui relativi alla premialità del personale che sarà pagata nell'esercizio successivo, gli uffici responsabili devono applicare il nuovo principio, verificando se esista o meno un'obbligazione giuridica perfezionata ed eliminando i residui per i quali non risultino obbligazioni.

Dopo l'operazione di riaccertamento deve essere individuato il nuovo valore del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, diverso dal risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 122 del 5/05/2014 pag. 36

Autore: Patrizia Ruffini

ELETTORALE

TAR TOSCANA, SEZ. II - sentenza 30 aprile 2014 n. 663 , in materia di liste elettorali e di esclusione con riferimento alla tardiva presentazione rispetto al termine orario finale ex art. 28 del T.U. n. 570 del 1960. illegittimità nel caso di presenza del delegato alla presentazione della lista all'interno dell'ufficio prima della scadenza del suddetto termine.

Il TAR Toscana ha affermato che è illegittima l'esclusione da una competizione elettorale amministrativa di una lista elettorale che sia motivata con riferimento al fatto che la relativa presentazione è avvenuta oltre il termine orario finale (ore 12,00), previsto dall'art. 28 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, nel caso in cui risulti chiaramente provato il fatto che il soggetto delegato alla presentazione della lista fosse presente nell'ufficio competente alla ricezione delle liste prima della scadenza del suddetto termine orario ed inoltre fosse munito di tutta la documentazione e modulistica necessaria per la partecipazione alle elezioni, completa di tutti i dati (nominativi dei candidati, autenticazione delle sottoscrizioni, programma elettorale da stampare, certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e dei sottoscrittori.

Nel caso di specie risultava provato il fatto che il delegato alla presentazione della lista era presente nell'ufficio competente alla ricezione delle liste alle ore 11,51 del giorno ultimo per la relativa presentazione e, quindi, in un momento perfettamente compatibile con la valida partecipazione alle operazioni elettorali.

Il TAR ha osservato che, in tal caso, risulta sostanzialmente ininfluenza il fatto che la relativa documentazione sia stata ricevuta dal funzionario competente solo alle ore 12,25, non sussistendo alcuna prova che il ritardo nella presentazione della lista sia da addebitarsi a colpa del delegato alla presentazione della lista (mancanza di documentazione idonea a determinare, ex art. 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l'esclusione della lista dalla competizione elettorale), a circostanze obiettive (protrarsi delle operazioni di ricezione delle liste precedenti; ecc.) o imputabili agli organi comunali (in questo caso, insuscettibili di determinare l'esclusione della lista dalla competizione elettorale: T.A.R. Molise 21 aprile 2011 n. 193) o, ancora, alla necessità di procedere alla regolarizzazione di mancanze documentali (come la mancanza dei certificati elettorali) comunque sanabili fino alla decisione finale della Commissione elettorale.

Nel principio del rispetto del favor participationis, viene negata l'esclusione dalla competizione elettorale di una lista, ove non risulti chiaramente, dal relativo verbale, il motivo reale ed effettivo che ha portato al protrarsi delle operazioni di ricezione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto, oltre il termine perentorio previsto dalla normativa elettorale.

TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. I - sentenza 3 maggio 2013 n. 633 , in materia di liste elettorali e di esclusione con riferimento alla tardiva presentazione rispetto al termine orario finale ex art. 28 del T.U. n. 570 del 1960. illegittimità nel caso di presenza del delegato alla presentazione della lista all'interno dell'ufficio prima della scadenza del suddetto termine .

Il TAR Calabria ha affermato che è illegittima l'esclusione da una competizione elettorale amministrativa di una lista elettorale che sia motivata con riferimento al fatto che la relativa presentazione è avvenuta oltre il termine orario finale (ore 12,00), previsto dall'art. 28 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, nel caso in cui risulti comprovato il fatto che il soggetto delegato alla presentazione della lista era presente nell'ufficio competente alla ricezione delle liste prima della scadenza del suddetto termine orario. Nel caso di specie, poteva ritenersi provata la circostanza della presenza fisica del delegato della lista all'interno degli uffici comunali al momento della scadenza dell'orario di presentazione, deponendo, in tal senso, anche la dichiarazione resa dal Segretario comunale.

Nella sentenza del TAR Calabria si richiama a conforto la recentissima sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. II, 30 aprile 2014, n. 663, secondo la quale - in base a principio del favor participationis - deve escludersi che possa essere disposta l'esclusione della competizione elettorale di una lista ove non risulti chiaramente, dal relativo verbale, il motivo reale ed effettivo che ha portato al protrarsi delle operazioni di ricezione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto. In tale senso si sono espressi anche : T.A.R. Abruzzo - Pescara, sez. I, 26 aprile 2011, n. 290; T.A.R. Abruzzo - Pescara, 21 maggio 2009, n. 366; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, 23 novembre 2012, n. 2125; Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2002, n. 1271.

In generale, il prevalente orientamento giurisprudenziale ha evidenziato che, in un contesto di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione, è privo di rilevanza, ai fini dell'ammissione di una lista, il lieve scostamento di orario nella presentazione, tutte le volte in cui i presentatori si trovino nella casa comunale all'ora di scadenza del termine ed ove il ritardo sia anche giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati.

FISCO E TRIBUTI

Legge di conversione del D.L. n. 16/2014 : non risolve i problemi della Tasi , che resta la componente più critica della IUC, e rende più complessa la sua applicazione.

La legge di conversione del D.L. n. 16/2014 rende ancora più confusa l'applicazione della Tasi . Disciplina il pagamento per il 2014 in maniera differenziata: per le abitazioni principali si versa in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, mentre per tutti gli altri immobili si paga l'acconto a giugno con l'aliquota base dell'1 per mille.

Tutto ciò salva l'eventuale diversa decisione dei Comuni : in questo caso la delibera deve essere inviata al Dipartimento delle Finanze entro il prossimo 23 maggio.

Tale termine è molto ristretto, perchè i Sindaci hanno ancora 3 mesi di tempo per chiudere i bilanci e decidere come azionare la leva fiscale sugli immobili, considerando anche la complementarietà con l'Imu sulle aliquote complessive applicabili.

Inoltre i circa 4mila Comuni che hanno le elezioni amministrative il 25 maggio possono adottare solo atti urgenti ed improrogabili , ma l'operazione condizionerebbe la nuova amministrazione , per cui difficilmente i Sindaci uscenti porteranno in Consiglio la delibera sulle aliquote Tasi.

Per uscire da questa situazione molti Comuni opteranno per il sistema previsto dalla legge di conversione del D.L. n. 16/2014, per cui tutti saranno soggetti al pagamento dell'acconto, compresi quelli che non dovrebbero corrispondere nulla.

Infine, un ulteriore problema è rappresentato dal fatto che la Tasi viene pagata anche dagli inquilini in una misura compresa tra il 10 e il 30% da stabilire con regolamento comunale: in assenza di quest'ultimo verranno a mancare le condizioni basilari per effettuare tale pagamento, né si potrà pretendere che lo paghi il proprietario dell'immobile che ha la sua parte dal pagare del tutto autonoma rispetto a quella dovuta dall'occupante.

In ogni caso, la presenza nella legge di conversione del D.L. n. 16/2014 dell'indicazione delle stesse date di versamento dell'Imu, l'utilizzo del canale esclusivo di pagamento a mezzo F24 e l'aliquota dell'1 per mille da pagare in acconto a giugno, nel caso di mancata adozione del provvedimento comunale, fanno propendere per un'autoliquidazione della Tasi.

Si resta quindi in attesa di una conferma ufficiale da parte del Ministero con il decreto di adozione del bollettino di versamento.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 122 del 5/05/2014 pag. 36

Autore: Giuseppe Debenedetto

Nei Comuni che approveranno il regolamento dopo il 16 giugno sarà problematico versare l'acconto Tasi per gli immobili locati.

Le norme che disciplinano il nuovo tributo comunale sui servizi indivisibili attualmente risultano particolarmente intricate. Da un lato, infatti, c'è il D.L. n. 16/2014, la cui legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, e dall'altro la Legge di Stabilità 2014.

Il D.L. n. 16/2014, che ha ridefinito la tempistica dei versamenti, prevede che la Tasi sia pagata in due rate con le stesse scadenze dell'Imu, cioè la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. L'acconto dovrà essere versato o sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi

precedenti, con obbligo di conguaglio in sede di saldo, oppure sulla base delle aliquote dell'anno prima o di quelle standard.

Solo per il 2014 è previsto che le prime case pagheranno tutto in un'unica rata entro il 16 dicembre, salvo il caso in cui la deliberazione del comune che fissa l'aliquota sia pubblicata sul sito del Mef entro il prossimo 31 maggio. Gli immobili diversi dall'abitazione principale, in assenza di una diversa aliquota deliberata entro il 31 maggio, verseranno la prima rata applicando l'aliquota base e a dicembre, con il saldo, si provvederà all'eventuale conguaglio.

La Legge di stabilità 2014, dal canto suo, ha previsto una duplice obbligazione tributaria per gli immobili locali. I comuni, con una norma regolamentare da hoc, dovranno suddividere il carico del pagamento della Tasi tra i proprietari, che dovranno versare da un minimo del 70 a un massimo del 90%, e i locatari, che pagheranno la differenza.

Gli immobili locati non possono essere considerati abitazioni principali, quindi l'acconto sarà dovuto entro il 16 giugno ad aliquota base o con la diversa aliquota deliberata dal comune. Se però il comune non ha ancora deliberato, non è possibile conoscere la misura del tributo dovuta dal proprietario, né quella dovuta dal locatario, e non è possibile far ricadere tutto sul proprietario perché le due obbligazioni sono giuridicamente autonome.

La soluzione potrebbe essere procedere ad una modifica normativa che estenda agli immobili locati lo stesso regime previsto per le prime case.

Fonte: Italia Oggi n. 106 del 6/05/2014 pag. 27

Autore: Matteo Barbero

La versione attuale della legge di conversione del D.L. 16/2014, nella parte dedicata alla tassazione delle superfici produttive di rifiuti assimilati avviati al recupero rischia di creare problemi sia ai contribuenti che ai Comuni.

All'origine dei problemi circa l'applicazione di quanto previsto per la tassazione delle superfici produttive di rifiuti assimilati avviati al recupero c'è il contrasto tra il comma 649 e il comma 661 della Legge di stabilità 2014: il primo attribuiva ai Comuni la facoltà di ridurre la parte variabile della Tari in proporzione ai rifiuti assimilati che i produttori dimostrino di avviare al recupero, il secondo imponeva invece l'abbattimento del prelievo.

Il Ministero dell'Ambiente, che con la circolare 13/02/2014 ha ritenuto prevalente il comma 649, sembrava aver fatto chiarezza.

Ma un mese dopo, il D.L. n. 16/2014 ha invece aderito alla tesi contraria, cioè quella del comma 661.

La legge di conversione del D.L. n. 16 ha eliminato il comma 661 e ha modificato il comma 649, reintroducendo la riduzione della quota variabile del tributo per le superfici che producono rifiuti assimilati avviati al riciclo.

Accanto alle due le novità introdotte dalla nuova versione, cioè l'obbligatorietà della riduzione e il riferimento al riciclo e non al recupero, il legislatore demanda ai Comuni l'individuazione delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Il Comune dovrebbe quindi, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione negli ultimi 20 anni, stabilire l'esonero dal pagamento della Tari per i depositi e i magazzini delle attività produttive. A complicare ulteriormente la questione è il fatto che la norma utilizza il verbo "individuare": le attività produttive potrebbero, quindi, pretendere l'esonero dei magazzini pur in assenza di un'espressa previsione regolamentare.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 122 del 5/05/2014 pag. 36

Autore: Giuseppe Debenedetto

GESTIONE DEL TERRITORIO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 30 aprile 2014 n. 2251 in materia di demanio stradale, di opere di escavazione nella sede stradale, di modifica o spostamento degli impianti di proprietà dei concessionari, con riferimento alla possibilità di subordinare il rilascio della concessione alla condizione che le relative spese siano sopportate dai concessionari stessi .

Il Consiglio di Stato ha affermato che sono legittime le prescrizioni contenute nei provvedimenti di una Provincia riguardanti il procedimento amministrativo da osservare per ottenere concessioni o nullaosta riguardanti lavori interessanti impianti tecnologici su strade provinciali, nella parte in cui prevedono che "... qualora in futuro si verificasse la necessità di modificare o spostare gli impianti dei concessionari per la realizzazione di ripavimentazioni, manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni del manufatto stradale o di altre opere pubbliche della Provincia, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario della strada, il concessionario è obbligato allo spostamento o alla modifica dell'impianto, a sue spese e cura".

Infatti, tali prescrizioni devono ritenersi conformi a legge, secondo quanto previsto dall'art. 28 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che detta le regole alle quali devono sottostare i concessionari di linee elettriche quando sia necessario modificare o spostare per comprovate esigenze della viabilità, su apposite sedi messe a disposizione dell'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti da quest'ultimi .

Il Consiglio di Stato ha osservato che merita adesione la censura proposta nell'appello con la quale si contesta la ricostruzione della presunta antinomia sussistente tra l'art. 28 d.lgs. 30/4/1992, n. 285, e l'art. 126 del T.U. Acque Pubbliche ed Impianti Elettrici del 1933.

PERSONALE

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Dipartimento Funzione Pubblica Circolare n. 4 del 28 aprile 2014: razionalizzazione e riduzione della spesa di personale nelle PA

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la circolare n. 4 del 28 aprile 2014, avente ad oggetto "Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento".

La circolare n. 4/2014, indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2011, riguarda in particolare i limiti entro i quali è ammesso il ricorso all'istituto del prepensionamento, che, secondo il Ministro per la semplificazione, Madia, non può in nessun caso essere utilizzato come strumento per eludere il regime pensionistico di cui all'articolo 24 del D.L. n. 201/2011.

Fonte: Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione del 29/04/2014

ARAN, nota indirizzata all'ANCI: gli oneri per compensare le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale in occasione delle consultazioni elettorali amministrative rientrano nel fondo previsto dall'articolo 14 del CCNL 1° aprile 1999, ma, eccezionalmente, in caso di incapienza, possono essere integrate con risorse proprie.

Secondo l'ARAN, le somme destinate al lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni comunali rientrano nel fondo previsto dall'articolo 14 del CCNL 1° aprile 1999, ma nel caso in cui i Comuni abbiano già utilizzato le risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario per il 2014 o nel caso di assoluta incapienza delle stesse, sarà possibile procedere eccezionalmente all'integrazione con risorse proprie, al fine di compensare le ore di lavoro straordinario che non trovino copertura nei fondi già stanziati o con riposi compensativi.

Il chiarimento in parte corregge quanto affermato nel parere RAL_1559.

Sulla problematica è stato coinvolto anche il Ministero dell'Interno che, d'accordo con l'ARAN, nel parere prot. N. 15700/2014, aveva affermato che è possibile superare i limiti stabiliti dall'articolo 14 del CCNL del 1999 solo se esista una specifica disposizione normativa che permetta all'ente di acquisire all'esterno le risorse in oggetto, cosa che però non si verifica nel caso di elezioni comunali.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 122 del 5/05/2014 pag. 36

Autore: Gianluca Bertagna

Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 15 del 30 aprile 2014: istruzioni per l'acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l'anno 2013 (conto annuale).

La rilevazione inerente il conto annuale 2013 è prevista dal titolo V del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ma solo per la prima volta, come stabilito dall'articolo 2, commi 10-11, del D.L. n. 101/2013, l'invio dei dati è obbligatorio per tutte le PA dell'elenco ISTAT, comprese le casse professionali e le aziende partecipate.

La rilevazione si apre oggi, 6 maggio; i dati sul conto annuale del personale dovranno essere trasmessi alla Ragioneria Generale dello Stato entro il prossimo 3 giugno.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 123 del 6/05/2014 pag. 47

Autore: Gianni Trovati

POLIZIA LOCALE

E' stato predisposto lo schema di decreto interministeriale che disciplina la ripartizione dei proventi delle sanzioni stradali accertate dagli enti locali.

Il decreto dovrebbe entrare in vigore entro la fine di maggio, secondo le disposizioni recate dal nuovo articolo 142 del Codice della strada.

Per tale motivo, ne era prevista l'approvazione da parte della Conferenza Stato - Città riunitasi il 30 aprile; invece è stato stralciato dall'ordine del giorno della riunione per dare più tempo all'Anci di valutarne meglio i contenuti.

La bozza di decreto reca disposizioni attuative dell'articolo 142 del Codice.

Disciplina le modalità tecniche di controllo della velocità dei veicoli, anche per regolarizzare l'uso degli armadietti autovelox, che dovranno essere segnalati meglio, ma nessuna disposizione ne vieterà l'utilizzo anche come dissuasori degli eccessi di velocità.

Inoltre, sono previste norme sulle modalità di rendicontazione periodica dei proventi delle multe e sulla ripartizione a metà dei proventi autovelox derivanti dalle multe accertate dagli enti locali su strade non di proprietà.

Per la rendicontazione entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dei Trasporti delle somme accertate si dovrà attendere l'avvio del portale dedicato.

Si stabilisce che la ripartizione delle multe accertate a decorrere dall' 1/1/2014 dovrà essere eseguita entro il mese di gennaio 2015 ed interesserà il totale delle somme incamerate.

Fonte: Italia Oggi n. 103 del 1/05/2014 pag. 24

Autore: Stefano Manzelli

Personale. Per salvare gli atti dalla nullità occorre aver rispettato il Patto, i vincoli al turn over, i tetti di spesa e il blocco delle retribuzioni

Sugli integrativi «sanatoria» a ostacoli

Nella maggioranza degli enti rimarrà l'obbligo di recupero individuale delle somme erogate

Alessandro Bacci
Luciano Cimbolini

Il «salva-Roma» ter, che ora attende il via libera del Senato, prevede all'articolo 4 la tanto discussa "sanatoria" sui contratti integrativi di Regioni ed enti locali. Fermo restando l'obbligo di recupero delle somme previsto dai commi 1 e 2 (si veda l'articolo a fianco), non si applica la nullità prevista dall'articolo 40, comma 3-quinquies del Dlgs 165/01 per gli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, adottati prima del 31 dicembre 2012, cioè dei termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del Dlgs 150/2009, a condizione che siano in regola con il patto di stabilità, con i vincoli in materia di spese e assunzione di personale (in primis l'articolo 1, comma 557 della legge 296/06) e con il blocco di contratti e stipendi (articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28 del Dl 78/2010). Occorre inoltre che gli sfioramenti non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale.

Resta fermo che, anche in questi casi, le Pubbliche amministrazioni, attraverso un piano di rientro, debbano recuperare sulle risorse degli anni successivi, gli eventuali sfioramenti in fase di costituzione dei fondi degli anni precedenti, eliminando le risorse in eccesso e riportando i fondi stessi in linea con le regole di costituzione dettate dai contratti nazionali (articolo 15 del contratto del 1° aprile 1999, articoli 31 e 32 del contratto del 22 gennaio 2004 e articolo 4 del contratto del 31 luglio 2009). La sanatoria della nullità degli atti e delle clausole irregolari elimina l'obbligo di recupero degli indebiti emolumenti a

carico dei singoli dipendenti percettori in buona fede.

I casi in cui la sanatoria può trovare applicazione, comunque, sembrano piuttosto limitati. La lunga lista di vincoli da rispettare per essere "in regola", fa sì che questa potrà applicarsi solo nei casi in cui l'ente, pur rispettando tutti i vincoli finanziari posti dalla legislazione, abbia violato le norme dei contratti nazionali in materia di costituzione dei fondi o abbia erogato indennità in modo difforme da quanto previsto sempre a livello nazionale.

Resta aperta la questione delle responsabilità individuali. Un atto "non nullo", difatti, può essere sempre antieconomico per il bilancio di un ente e quindi foriero di responsabilità erariale. Sul punto spetterà alla Corte dei conti l'ultima parola.

Altro problema posto dall'attuale testo della norma è rappresentato dalla definizione della platea dei destinatari. Si parla, difatti, solo di Regioni ed enti locali, senza richiamare tutte le altre Pubbliche amministrazioni che possono trovarsi in situazioni analoghe in tema di fondi. L'esclusione delle altre Pubbliche amministrazioni da questo meccanismo appare non ragionevole e pone seri dubbi di legittimità costituzionale.

In sintesi, per gli enti aventi i requisiti previsti, la "sanatoria" esclude i recuperi individuali delle erogazioni indebite, obbliga comunque al recupero sui fondi qualora vi siano stati sfioramenti in fase di costituzione, ma lascia aperta la questione delle responsabilità individuali di coloro che hanno sottoscritto i contratti e adottato i provvedimenti.

Caso per caso

ENTITÀ IN REGOLA

Il meccanismo previsto dal decreto «Salva-Roma»-ter

Dopo i termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del Dlgs 150/09	Superamento dei limiti alla costituzione dei fondi	<ul style="list-style-type: none"> Nullità delle clausole + Recupero a valere sui fondi + Obbligo di razionalizzazione + Responsabilità amministrativa
	Indebite erogazioni a livello individuale	<ul style="list-style-type: none"> Nullità delle clausole + Recupero individuale + Obbligo di razionalizzazione + Responsabilità amministrativa
	Superamento dei limiti alla costituzione dei fondi; Enti in regola con il patto	<ul style="list-style-type: none"> Obbligo di razionalizzazione + Possibilità di utilizzare per il recupero anche le economie derivanti dai piani di razionalizzazione Dl 98/11
Enti in regola con Patto e altri vincoli di finanza pubblica in materia di personale	Superamento dei limiti alla costituzione dei fondi	<ul style="list-style-type: none"> Recupero a valere sui fondi; Possibile attenuazione della responsabilità amministrativa; Obbligo di razionalizzazione
	Indebite erogazioni a livello individuale	<ul style="list-style-type: none"> Esclusione del recupero individuale; Possibile attenuazione responsabilità della amministrativa; Obbligo di razionalizzazione
Enti non in regola con Patto e/o con gli altri vincoli di finanza pubblica in materia di personale	Superamento dei limiti alla costituzione dei fondi	<ul style="list-style-type: none"> Recupero a valere sui fondi; Rimane la nullità; Responsabilità amministrativa piena; Obbligo di razionalizzazione
	Indebite erogazioni a livello individuale	<ul style="list-style-type: none"> Recupero individuale; Rimane la nullità; Responsabilità amministrativa piena; Obbligo di razionalizzazione

Esempio valido per gli enti che hanno sfiorato i vincoli in fase di costituzione del fondo

- Consistenza teorica fondo 2014 = € 100 (dopo la riduzione ex articolo 9, comma 2-bis del Dl 78/2010)
- Entità sfioramenti: € 20 annui per i 5 anni precedenti (totale € 100)
- Fondo 2014/2018 dopo il recupero obbligatorio = € 70 (€ 100 - € 30)

Il fondo. Gli obblighi a regime

Meccanismi più flessibili per le compensazioni

L'articolo 4 del Dl 16/2014, oltre ad attenuare le conseguenze per sforamenti e indebite erogazioni avvenute in base ad atti/contratti in vigore prima del termine di adeguamento al Dlgs 150/2009, fornisce le "specifiche operative" della disciplina contenuta nell'articolo 40, comma 3-quinquies del Dlgs 165/2001.

La materia è oltremodo complessa. L'articolo 40, comma 3-quinquies, dispone la nullità delle clausole dei contratti decentrati in contrasto con i limiti imposti dalla contrattazione nazionale o dalla legge e prevede, in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte della Corte dei conti, della Funzione pubblica e della Ragioneria generale, l'obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

L'articolo 4, commi 1 e 2, del Dl 16/14 individuano sia le modalità di recupero degli sforamenti, sia i necessari percorsi di razionalizzazione organizzativa. Il comma 1 prevede che gli enti siano obbligati a recuperare, nelle sessioni negoziali successive, le somme indebitamente erogate al personale con il graduale riassorbimento a valere sui fondi per il trattamento accessorio in quote annuali costanti, per un numero massimo di annualità corrispondente a

quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli. In questi casi scatta, comunque, la nullità delle clausole illegittime.

Dal punto di vista strutturale, poi, in caso di sforamento gli enti devono adottare piani di riorganizzazione per snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici e riduzione degli organici dirigenziali per almeno il 20% e della spesa complessiva, e per almeno il 10% per il personale non dirigente. Il personale in soprannumero viene sottoposto alle

misure indicate dall'articolo 2 del Dl 95/2012, che prevedono: la possibilità di pensionamento con i requisiti pre-riforma Fornero; la mobilità guidata; l'utilizzo del part time per il personale non dirigente in eccedenza; l'esubero, come extrema ratio. I risparmi così ottenuti possono essere utilizzati ai fini del recupero degli sforamenti, fermo restando che il personale in soprannumero non può rientrare nel calcolo del turn over.

La nuova norma introduce una modalità flessibile e graduale di recupero delle risorse indebitamente confluite nei fondi, finora regolata dalla prassi, temperando il rigore dell'obbligo previsto dall'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo: il recupero delle somme in un'unica soluzione, infatti, nei molti casi in cui il superamento dei vincoli nazionali si sia protratto per più anni, potrebbe comportare persino l'azzerramento dei fondi.

Il comma 2, infine, prevede, un'ulteriore agevolazione per gli enti in regola con il patto: la possibilità di imputare al "recupero" (e non a incremento dei fondi) anche i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione ex articolo 16 del Dl 98/2011.

A.Bac.
L.Ciab.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla spending ai pagamenti le novità del Dl Irpef

La puntata dello speciale sul «decreto Renzi» in edicola giovedì prossimo affronterà tutte le novità per gli enti locali contenute nel provvedimento. Al centro degli approfondimenti ci saranno i meccanismi dei tagli al fondo, i nuovi obblighi sugli acquisti e sui pagamenti